

PROT. N. 61/2025



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio di Presidenza

Oggetto: applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale. Autorizzazione alla redazione e al deposito degli atti con modalità analogiche.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...";

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: "...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti,

richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...";

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che l'art. 111 bis c.p.p. prevede al primo comma che *"salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici"* e al terzo comma che *"la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica"*;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che:

3. *"gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico"*

4. *"Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale"*;

tenuto conto delle segnalazioni del presidente della Sezione Penale e del coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP in ordine alle criticità conseguenti al sistema di deposito telematico degli atti;

sentito il Mag.Rif. del settore penale del Tribunale di Cosenza, il quale ha evidenziato una serie di problematiche di natura tecnica legate alle dotazioni delle firme da remoto, al funzionamento dell'applicativo ministeriale APP 2.0, alla significativa carenza di idonei strumenti informatici a disposizione del personale interno e delle parti private, facendo altresì rilevare l'assenza di una adeguata fase di sperimentazione orientata a verificare l'affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

visti i precedenti adottati in altri Tribunali, quali quelli di Bari, Foggia, Cassino, Napoli, Bologna ai quali comunque rifarsi;



ritenuto che le disposizioni normative in esame incidono sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e determinano problematiche di rilievo informatico tali da condizionare negativamente l'attività processuale e il lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo;

considerato che le criticità sono determinate anche dalla mancanza di un minimo di sperimentazione dell'Applicativo APP 2.0, come risulta nel parere espresso dal CSM (cfr. parere reso all'esito del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 11 dicembre 2024);

dato atto che, ad oggi, alcuni magistrati (in particolare onorari), cancellieri e funzionari addetti all'Ufficio per il Processo del settore Dibattimento non risultano muniti della firma digitale remota, o, in ogni caso, non si è resa possibile l'attivazione;

ritenute sussistenti le criticità rilevate dal Magrif, derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione anche in considerazione della assoluta inadeguatezza degli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio (valga per tutto ricordare che sia nelle aule di udienza e sia nelle camere di consiglio non vi sono strumenti idonei a garantire il deposito telematico da parte dei soggetti interni e delle parti private coinvolte nel processo);

ritenuto, sulla base di quanto precede, che sia opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) **almeno fino al 31 marzo 2025**, al fine di garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, e consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione, oltre che la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico, assicurando una adeguata formazione del personale;

P.Q.M.

Dispone che a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 31 marzo 2025 e comunque fino alla perfetta operatività dell'applicativo APP 2.0, allorquando – in relazione agli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 dispone che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. – vi sia un malfunzionamento dell'applicativo APP o una condizione che determini l'impossibilità del suo utilizzo che ne impedisca il corretto funzionamento e non sia di immediata soluzione, i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale sono autorizzati a dare atto, nel verbale d'udienza, dell'impedimento procedendo alla redazione dell'atto in forma di documento analogico depositando lo stesso con modalità non telematica.

Tutti gli atti e verbali depositati in formato analogico dovranno comunque, immediatamente dopo, essere scansionati e caricati sull'applicativo TIAP-



Document@, per il quale è prevista l'interoperabilità con l'applicativo APP 2.0, ottemperando in questo modo all'onere di deposito telematico del documento cartaceo, previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.

Si onera il Mag.Rif del Tribunale di Cosenza alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale.

Riserva di convocare, in tempi brevi, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione dei Direttori Amministrativi, nonché del Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, Settore penale, al fine di adottare una strategia organizzativa comune per adeguare l'organizzazione del settore penale agli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale.

Si pubblichi sul sito webb del Tribunale di Cosenza.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ai Presidenti di Sezione, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Cosenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Cosenza li, 7 gennaio 2025

Tribunale

Il Presidente Reggente del

Maria Luisa Mingrone

